

COMUNE DI TURRIVALIGNANI

PROVINCIA DI PESCARA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I U C)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 20.05.2014
Composto da n° 50 articoli

TITOLO I - I U C - Imposta Unica Comunale

TITOLO II - I M U - Imposta Municipale Propria

TITOLO III - T A S I - Tributo per i Servizi Indispensabili

TITOLO IV - T A R I - Tassa sui Rifiuti

TITOLO V - TABELLE:

- A)
- B)
- C)
- D1)
- D2)

TITOLO I – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Turrivalignani dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel titolo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima.
Nei titoli II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Turrivalignani relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Gli avvisi di pagamento saranno recapitati attraverso personale incaricato o spediti al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso nella dichiarazione iniziale o di variazione.

Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

Gli importi dovuti al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versati entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscossi, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione:

- coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se la stessa è eseguita direttamente dal Comune;
- affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00 (cinquanta/00).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00 (cinquanta/00).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 (cento/00) a €. 500,00 (cinquecento/00)
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore nel periodo d'imposta aumentato del 1,5%. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 7 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso, previo accertamento del diritto, viene effettuato:
 - entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e/o
 - su richiesta del contribuente a compensazione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso di interesse legale in vigore nel periodo con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00 (dodici/00).

Articolo 8 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate nella misura massima di 2 (due) rate mensili.

Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I M U)

Articolo 10 - Presupposto impositivo

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltrech  dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta   il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Turrivalignani, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Articolo 11 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta municipale propria del presente regolamento:
 - a. per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit  immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Sono equiparati alle abitazioni principali:
 - gli immobili di propriet  dei cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE purch  non siano dati in locazione;
 - gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1  grado (genitori e figli) con i seguenti requisiti:
 1. l'occupante l'immobile deve effettivamente dimorare nell'immobile oltre ad essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune. Tale situazione deve essere comprovata da accertamento tramite Vigile Urbano e/o incaricato a tal uopo;
 2. l'occupante l'immobile deve avere uno stato di famiglia autonomo dal proprietario dell'immobile stesso;
 3. l'occupante l'immobile non deve essere proprietario di altri immobili ubicati sul territorio nazionale;
 4. l'immobile deve essere iscritto in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9.
- gli immobili di propriet  dei cittadini anziani e/o disabili che, a seguito di ricovero permanente, sono residenti in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che gli stessi non siano dati in locazione.

- b. per “**pertinenze dell’abitazione principale**” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- c. per “**fabbricato**” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per “**area fabbricabile**” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per “**terreno agricolo**” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 12 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 13 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214/11 e successive modificazioni, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi

sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Per i fabbricati che, a seguito delle disposizioni di legge vigenti, hanno perso i requisiti essenziali della ruralità e non sono iscritti al catasto urbano, l'imponibile da prendere a riferimento e su cui calcolare l'imposta di cui al c. 2, è dato dalla rendita catastale degli immobili limitrofi.

9. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con le seguenti modalità:

- pubblicazione all'albo on line e/o
- comunicazione scritta.

10. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati con caratteristiche di inagibilità o inabitabilità unitamente alla mancata utilizzazione dei medesimi, consistente in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettere c), d), e) del D.Lgs. 06.06.2001, n. 378 (ex art. 31, comma 1, lettere a), b) c), d) della L. 05.08.1978 n. 457), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie gli immobili nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, nonché gli immobili per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.

Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata, mediante perizia tecnica a carico del proprietario dell'immobile interessato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inedificabilità del fabbricato.

Articolo 14 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio;
2. La delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione;
3. In mancanza di tale deliberazione si intendono espressamente confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente.

Articolo 15 - Esenzioni e altre forme di agevolazione

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Turrialnani è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ;
 - h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

- 1
- i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Turrivalignani risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
 - j. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - k. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - l. gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - m. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - n. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - p. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - q. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Articolo 16 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %.
Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 17 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori o pari ad € 12,00= (dodici/00).

Articolo 18 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2014.

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(T A S I)

Articolo 19 - Presupposto impositivo

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 20 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

Ai fini della TASI del presente regolamento:

a. per “**abitazione principale**” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Sono equiparati alle abitazioni principali:

- gli immobili di proprietà dei cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE purchè non siano dati in locazione;
- gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori e figli) con i seguenti requisiti:
 5. l'occupante l'immobile deve effettivamente dimorare nell'immobile oltre ad essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune. Tale situazione deve essere comprovata da accertamento tramite Vigile Urbano e/o incaricato a tal uopo;
 6. l'occupante l'immobile deve avere uno stato di famiglia autonomo dal proprietario dell'immobile stesso;
 7. l'occupante l'immobile non deve essere proprietario di altri immobili ubicati sul territorio nazionale;
 8. l'immobile deve essere iscritto in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9.
- gli immobili di proprietà dei cittadini anziani e/o disabili che, a seguito di ricovero permanente, sono residenti in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che gli stessi non siano dati in locazione.

b. per “**pertinenze dell'abitazione principale**” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- c. per **“fabbricato”** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per **“area fabbricabile”** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per **“terreno agricolo”** si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 21 - Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di proprietari essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura dal 10% al 30% da definirsi in sede di determinazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliari.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 22 - Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 23 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.L.vo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, fermo restando quanto previsto dall'art. 677 della legge n. 147/2013 che testualmente recita *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 16/2014;
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
5. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
6. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 24 - Detrazioni abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale, è possibile prevedere una detrazione o più detrazioni di imposta.

Articolo 25 - Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre (in concomitanza con le scadenze IMU).

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori o pari ad euro 12,00= (dodici/00).
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.
7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare.

Articolo 26 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
3. Nel caso di più occupanti l'un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno di essi.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

TITOLO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (T A R I)

Art. 27 - Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, che sarà impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti (Delibera Consiglio Comunale nn. 15 del 08.03.1995 - 02 del 28.03.2007 – 32 del 17.10.2013) e dalle disposizioni previste nel presente Regolamento per quanto applicabili.

Art. 28 - Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.) come previsto nel Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

Art. 29 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile.
2. Per tutti tali casi il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati secondo le disposizioni recate dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, sopra citato.

Art. 30 - Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è l'occupazione, la detenzione o il possesso, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su alcuni lati, anche se non chiudibili, ancorchè coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, balconi e terrazze;

b) aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi, terrazze, parcheggi a pagamento, ecc.

3. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo.

Art. 31 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque realizzi il presupposto oggettivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.

2. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie nei seguenti casi:

a) utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;

b) locali tenuti a disposizione;

c) autorimesse o cantine non pertinenziali o comunque non collegabili ad una abitazione, salvo non sia prodotto contratto di locazione o comodato di durata superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile qualora utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. Nel caso di multiproprietà (tutti i casi nessuno escluso) e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile, e titolare, del versamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Il tributo è dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune sia di uso esclusivo fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

o Le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tributo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;

o In caso di multiproprietà di abitazioni il titolare e responsabile del versamento del tributo tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione ed entro il 30esimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria del complesso integrato con indicazione delle superfici di ciascuna abitazione e di ogni altro luogo o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, nonché di tutti i proprietari, e le rispettive quote di proprietà.

o Il nucleo familiare, per ogni abitazione in multiproprietà, è individuato secondo le disposizioni di cui alla Tabella A del presente regolamento;

- o Nel caso di centri commerciali integrati il titolare e responsabile del versamento del tributo tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione, entro il 30esimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria comprensiva delle superfici catastali, occupante e proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Art. 32 - Esclusioni dalla applicazione del tributo

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
- b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.

2. Sono altresì esclusi dal tributo:

- a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, in particolare in assenza di ogni tipologia di fornitura attiva di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari sempre che gli stessi non siano destinati ad altri scopi e/o utilizzi;
- b) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

Art. 33 - Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo

- 1** Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 47/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2** Per gli immobili già dichiarati, al precedente sistema di tariffazione TARSU e TARES, il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati.
- 3** In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestable, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente

regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale allegando visura e planimetria aggiornate.

- 4 La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:
- o superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E);
 - o Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, e per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
 - o I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;
 - o Sono applicate le altre esclusioni di superfici stabilite al successivo art. 9.

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.

6. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.

7. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima:

8. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

9. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 34 - Criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo sono escluse dalla contabilizzazione le seguenti parti di superfici:

a) Per tutte le casistiche:

- I. sono escluse le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
- II. sono escluse le superfici di aree o locali evidentemente impraticabili o con accessi interclusi;
- III. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini;

IV. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici;

- b) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;
- c) Locali ed aree adibiti alla attività sportiva: sono escluse le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
- d) Abitazioni rurali: sono escluse le superfici di fienili, porticati e similari connessi alla attività agricola ed escluso ogni altro utilizzo;
- e) Distributori di carburante: sono escluse le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
- f) Attività agricola e di allevamento: sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- g) Attività sanitarie: sono escluse le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
- h) Scuole statali: sono escluse tutte le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.

2. Sono altresì esclusi dalla contabilizzazione, per la determinazione della superficie assoggettabile, i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del Dlgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Qualora i locali ed aree scoperte di cui al precedente comma 2 siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla Tabella B del presente Regolamento.

4. Ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni e riduzioni i produttori dei rifiuti speciali, o di rifiuti esclusi dalla normativa di riferimento, sono tenuti, annualmente, entro il mese di Gennaio, ad inoltrare al Comune, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:

- o luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti);
- o superfici di locali ed aree;
- o comunicazione di ogni variazione, eventualmente intervenuta, rispetto all'ultima dichiarazione.

In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.

